

Guida al risarcimento diretto

Che cos'è il risarcimento diretto

L'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, in sintesi dispone che in caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati bisogna rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione.

Quando si applica

- Collisione tra non più di 2 veicoli (esclusi i ciclomotori non targati, le macchine agricole e i tram)
- Luogo di accadimento in Italia (sono compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
- Veicoli identificati con targa e immatricolati in Italia (sono compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)
- Veicoli assicurati con una compagnia italiana (o che eserciti l'assicurazione obbligatoria RC auto in libertà di stabilimento e che abbia scelto di aderire al sistema di risarcimento diretto)
- Indicazione della data e delle modalità del sinistro

Che cosa viene risarcito

- Danni al veicolo
- Danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente.
- Danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo (non superiori al 9% di danno biologico)

Come richiedere il risarcimento

L'assicurato che si ritiene parte danneggiata e non responsabile in tutto o in parte, deve immediatamente denunciare il sinistro alla propria agenzia o alla propria compagnia :verranno fornite tutte le informazioni per formalizzare la richiesta danni e avviare la gestione del sinistro.

La compagnia, una volta ricevuta la richiesta danni, verificherà con la Compagnia di Controparte le modalità di accadimento del sinistro. Pertanto, è indispensabile che la denuncia contenga:

- nomi e recapiti degli assicurati
- targhe dei veicoli coinvolti
- denominazione delle rispettive compagnie di assicurazione
- descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro
- generalità e i recapiti di eventuali testimoni
- indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia
- luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia di
- accertamento dell'entità del danno.

Inoltre, nel caso di lesioni subite dai conducenti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

- età, attività e reddito del danneggiato
- entità delle lesioni subite
- dichiarazione relativa a prestazioni erogate da istituti di assicurazione sociale obbligatoria
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione ed eventuale consulenza
- medico legale di parte

Tempi di gestione della richiesta

La compagnia, una volta ricevuta la richiesta danni, è tenuta a comunicare al danneggiato la propria offerta di risarcimento del danno oppure gli eventuali motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento. La comunicazione dovrà essere inviata entro i seguenti termini:

- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro
- 60 giorni nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose in assenza di constatazione amichevole compilata e firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell'incidente
- 90 giorni nel caso di lesioni laddove venga prodotta tutta la documentazione richiesta (vedi capoverso precedente).

Sinistri esclusi dal risarcimento diretto

Nel caso in cui il sinistro non rientri nella procedura di risarcimento diretto, la compagnia ne informa l'assicurato per mezzo di raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta danni e trasmette alla Compagnia di Controparte la richiesta corredata dalla documentazione acquisita.